CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - 1 DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

22.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGI

INDICE	
	Pag.
Saluto ai Camerati combattenti	146
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto- legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della rac- colta dei materiali metallici di recu- pero. (Approvato con modificazioni) (1163)	146
Conversione in legge del Regio decreto- legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la du- rata della guerra, l'attuazione di par- ticolari regimi di lavori fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico. (Approvato con modificazioni) (1337) GAZZOTTI, Relatore - PRESIDENTE, COR- NELLI, MONTAGNA, CIANETTI, Sot- tosegretario di Stato.	147
Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione (Approvato con modificazioni) (1412)	148

	Pag
Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica. (Approvato con modificazione) (1413)	149

La riunione comincia alle 10.30.

 $(Interviene\ il\ Sottosegretario\ di\ Stato\ per\ le\ corporazioni,\ {\it Cianetti}).$

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Alberici, Aprilis, Curatulo, Farina Cini, Menegozzi e Puppini. Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che è stato trasferito dalla Commissione legislativa dell'industria a quella della previdenza e del credito il Consigliere nazionale Ferrari Giuseppe; che è stato trasferito alla Commissione legislativa dell'industria il Consigliere nazionale Cornelli e assegnato alla stessa Commissione il Consigliere nazionale Virdia.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CALVETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto ai Camerati combattenti.

Rivolge un cordiale saluto al Sottosegretario di Stato per le corporazioni Cianetti e ai Consiglieri nazionali reduci dal dovere compiuto sui vari fronti. Esprime il rammarico per non essere stati loro compagni nella nobile fatica di combattenti, e il compiacimento di vederli ancora in seno alla Commissione per l'adempimento della funzione legislativa che ha pure la sua importanza, nella vita del Regime. (Applausi).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero. (1163)

VENTURI, Relatore, fa presente che il Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, riguardante la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero, integrando precedenti norme e stabilendo una disciplina resa necessaria dallo stato di guerra, aveva naturalmente per iscopo la migliore utilizzazione di tutte le materie prime necessarie per la siderurgia e la metallurgia e, prima di tutte, i rottami ricuperabili nell'interno del Paese.

In sede di conversione del Decreto è risultata la necessità di estendere la portata delle sue norme, integrandole opportunamente in relazione a due diverse ragioni: la necessità, per quanto riguarda i materiali metallici ferrosi, di prevedere espressamente una disciplina particolare per la raccolta dei rottami di acciaio legati, ossia contenenti delle percentuali relativamente elevate dei metalli più nobili; e, per quanto riguarda i materiali metallici non ferrosi, attraverso intese tra la Corporazione della siderurgia e metallurgia e il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, l'opportunità di estendere anche ad essi il regime della requisizione, anzichè quello previsto dal Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, che consisteva semplicemente nel divieto di utilizzazione senza autorizzazione.

In corrispondenza con queste ragioni e con la necessità di importare metalli, e in base all'esperienza, è stato formulato un nuovo testo concordato tra i Ministeri interessati e la Corporazione competente sul quale non ritiene vi siano rilievi da fare, salvo rimediare, all'articolo 11, ad una omissione di cui dirà appresso.

Il nuovo testo del provvedimento è idoneo per il raggiungimento degli scopi prefissi, che sono appunto quelli di assicurare all'economia di guerra del Paese la completa utilizzazione di tutti i rottami, siano ferrosi che non ferrosi e nelle migliori condizioni possibili, perchè possano dare il massimo rendimento alle industrie trasformatrici.

PIRELLI osserva che il provvedimento riguarda non soltanto i rottami ma anche i manufatti, la cui utilizzazione ugualmente si impone per necessità di guerra. Rivolge tuttavia al Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra la raccomandazione che sia lasciata esente dalla requisizione quella parte di manufatti che costituiscono pezzi di ricambio necessari alle industrie per il loro funzionamento.

SCARFIOTTI precisa che si tratta dei pezzi di ricambio che costituiscono le cosidette attrezzature di magazzino.

VENTURI, Relatore, chiarisce che le necessità della tecnica legislativa impongono di adottare per i materiali cui si riferisce il Camerata Pirelli la dizione piuttosto larga usata nel provvedimento. Ma nella interpretazione delle disposizioni, del resto già in atto, si intende che debbano essere lasciati in proprietà delle aziende i pezzi di ricambio indispensabili per il funzionamento dell'industria. Aggiunge che la raccomandazione risponde perfettamente alla politica del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra e del Ministero per le corporazioni.

PRESIDENTE assicura che le osservazioni dei camerati Pirelli e Scarfiotti e i chiarimenti del Relatore relativamente all'interpretazione dell'articolo 2, lettera c) del Regio decreto-legge in esame, saranno consacrate in verbale.

Pone in discussione l'articolo unico.

VENTURI, Relatore, propone che all'articolo 11 del Regio decreto-legge, al secondo comma, dove si dice: «Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1 e 2....» si dica invece: «Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7...» aggiungendo, cioè, l'indicazione dell'articolo 7 che riguarda la denuncia dei materiali non ferrosi. Propone pure che nel seguito del medesimo comma: «o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7...» si aggiunga: «9 e 10».

Il Governo è d'accordo, in quanto che si tratta di norme che sono state predisposte nel provvedimento di prossima presentazione in cui si stabiliscono le sanzioni per le violazioni di tutte le disposizioni sull'economia di guerra.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 11 del Regio decreto-legge (nel testo concordato) con le modificazioni proposte:

ART. 11.

Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti nel decreto stesso, è nullo.

Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore a lire 500.

Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non è inferiore a lire 2000.

Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal secondo comma, è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 nè superiore a lire 1000.

$(\dot{E} \ approvato).$

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge nel nuovo testo concordato e con la predetta modificazione.

$(\dot{E} \ approvato).$

Dichiara approvato il disegno di legge. $(Vedi\ Allegato)$.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico. (1337)

GAZZOTTI, Relatore, avverte che le ragioni che hanno determinato il provvedimento: lo stato di guerra, il richiamo alle armi e l'invio in Germania di un gran numero di operai, sono talmente chiare che lo esimono dal fare qualsiasi commento.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 1 del Regio decreto-legge:

ART. 1.

Il Ministro per le corporazioni può ordinare, per la durata del presente stato di guerra, sia per determinate aziende che per determinate attività, sia per categorie professionali, l'attuazione, a deroga delle disposizioni vigenti, di particolari regimi di lavoro, fissandone gli orari, le modalità e le condizioni, comprese, ove occorra, quelle relative all'organizzazione del lavoro ed al trattamento economico per il personale.

CORNELLI propone che dopo le parole: « Il Ministro per le corporazioni », siano aggiunte le altre: « sentite le Associazioni professionali ». Fa presente l'opportunità che si consenta alle Associazioni predette di far conoscere le eventuali ragioni tecniche che possano esercitare una qualche influenza sulla determinazione dei regimi di lavoro.

MONTAGNA si associa alla proposta predetta, anche in relazione all'ultima disposizione dell'articolo 1, nei riguardi del trattamento economico per il personale.

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 1 con l'emendamento del camerata Cornelli.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro per le corporazioni può sospendere, per la durata del presente stato di guerra, il divieto di lavoro notturno previsto da leggi o da contratti collettivi di lavoro, fissandone le modalità e le condizioni, comprese, ove occorra, quelle relative al trattamento economico.

CORNELLI propone, per le medesime ragioni, che anche in questo articolo dopo le parole: « Il Ministro per le corporazioni », siano aggiunte le altre: « sentite le Associazioni professionali ».

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, concorda.

$(\dot{E}\ approvato).$

Manifesta il vivo compiacimento della Commissione per il fatto che il Sottosegretario alle corporazioni abbia accettato gli emendamenti proposti, non perchè possa dubitarsi che il Ministero delle corporazioni non avrebbe sentito le Associazioni professionali, ma perchè nei provvedimenti legislativi e nei provvedimenti ministeriali la norma di sentire o le corporazioni o le Associazioni professionali non trova sempre una precisa attuazione. È, quindi, opportuno

- 148 -

che proprio il Ministero delle corporazioni richiami all'attuazione di questa norma, convenendo che essa sia esplicitamente ripetuta come un obbligo, nei singoli provvedimenti legislativi.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge con gli emendamenti approvati:

ARTIGOLO UNIGO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni ed il trattamento economico, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 1 e 2, dopo le parole: « il Ministro per le corporazioni », sono aggiunte le altre: « sentite le Associazioni professionali ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione. (1412)

VIRDIA, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame riguarda un problema di carattere funzionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

L'Associazione predetta, istituita con Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1331, si avvale attualmente per la riscossione dei contributi nei confronti dei contribuenti morosi, delle disposizioni contenute nel testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, relativo alla riscossione delle imposte dirette. In pratica però l'Associazione non si è mai avvalsa di tale procedura, sia perchè i ruoli dell'Associazione non sono soggetti al visto di esecutorietà nè all'approvazione di autorità governative, e sia perchè non tutti i crediti possono essere esposti nei ruoli.

D'altronde occorrerebbe la notificazione individuale del ruolo, il che è impossibile, e, mancando tale notificazione, i consortisti verrebbero a trovarsi esposti a pagare, per il solve et repete, contributi di cui ignorano l'esistenza o che comunque possono essere contestati.

Per queste ragioni l'Associazione nei confronti dei contribuenti morosi si è invece avvalsa del procedimento di ingiunzione.

In alcuni casi i Pretori hanno consentito che per tale procedimento l'Associazione si avvalesse delle norme della Legge 24 dicembre 1908, n. 797 (testo unico 14 aprile 1910, n. 639), ma in molti altri casi si sono opposti perchè manca, allo stato, una esplicita disposizione di legge che autorizzi l'Associazione a valersi di tale procedimento.

Col disegno di legge in esame si provvede a sanare questa situazione, e cioè a consentire all'Associazione per il controllo della combustione di servirsi del procedimento ingiuntivo previsto dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, che presenta molte facilitazioni nei confronti del procedimento ingiuntivo ordinario, previsto dal Regio decreto 24 luglio 1922, n. 1036, costituendo, sia per il costo e sia per il sistema di riscossione, una notevole economia di tempo ed una notevole facilità di procedura.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge, modificando però negli articoli 2, 4 e 6 le parole: « Il Ministero per le corporazioni » nelle altre: « Il Ministro per le corporazioni », giacchè evidentemente le disposizioni degli articoli predetti si riferiscono non al Ministero che è organismo burocratico, ma al Ministro delle corporazioni che riassume ed esprime l'autorità dello Stato.

PRESIDENTE osserva che c'è una tendenza a valersi dei mezzi coattivi per la riscossione non solo delle imposte dovute allo Stato e agli altri Enti pubblici, ma di moltissimi altri contributi di vario genere. Vi è una forma coattiva specifica per le imposte e le tasse; vi è un'altra forma meno rigorosa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici intesi come comuni, provincie e opere di beneficenza. Col nuovo Codice di procedura civile che andrà in vigore il 21 aprile 1942-XX, il procedimento di ingiunzione, è reso particolarmente spedito e semplice, e nel caso di crediti verso lo Stato ed Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, sono gli stessi registri degli Entí che costituiscono la prova scritta.

Ritiene opportuno che si lasci ad ogni genere di credito, di entrata pubblica patrimoniale, di imposta o di tassa il proprio sistema di riscossione per la tutela anche dei legittimi interessi dei contribuenti. Nel caso specifico si poteva ritenere che bastasse il provvedimento di ingiunzione, ma si è preferito tornare al procedimento del 1910.

Fa voti perchè questo procedimento speciale sia riservato ai casi tassativi per cui è previsto, a tutela dei contribuenti.

Apre la discussione sugli articoli del disegno di legge, avvertendo che, secondo le proposte del Relatore, negli articoli 2, 4 e 6 alle parole: « Il Ministero delle corporazioni », debbono sostituirsi le altre: « Il Ministro delle corporazioni ».

(Si approvano tutti gli articoli con le modificazioni predette).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica. (1413)

VASELLI GIOVANNI, Relatore, ricorda che la legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica in attuazione dei piani autarchici approvati, stabiliva i quantitativi di produzione per l'industria siderurgica e di ripartizione dei rottami di ferro. Tali quantitativi, nel momento attuale, non possono però essere mantenuti, ma devono subire modificazioni in relazione alle esigenze contingentali dei bisogni nazionali, soprattutto bellici, dovuti alla maggiore o minore disponibilità di materie prime e di prodotti finiti che attraverso le intese commerciali ci provengono dalla Germania; occorre, quindi, sospendere l'applicazione della legge predetta. A ciò provvede il disegno di legge in esame.

Aggiunge che, se anche fosse possibile e si volesse mantenere le proporzioni dei quantitativi stabiliti con la legge del 1940, ciò richiederebbe una continua serie di riunioni delle ditte e dei gruppi interessati e di trattative col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, con grave intralcio per le funzioni dello stesso Sottosegretariato, le quali, invece, occorre rendere più snelle e più agili.

PRESIDENTE ritiene che come si è già fatto per altro disegno di legge precedentemente esaminato, si potrèbbe raccomandare che prima di prendere dei provvedimenti ministeriali sia sentito, per quanto è possibile, il Comitato tecnico per la siderurgia.

VENTURI fa presente che attualmente la situazione di fatto è che il Sottosegrètariato per le fabbricazioni di guerra, ogni volta che deve prendere deliberazioni di massima in materia di applicazione del provvedimento in esame (che è già in applicazione anche se non è ancora emanato) interpella il Comitato tecnico corporativo per la siderurgia, a norma di quanto è disposto nella legge del 19 giugno 1940-XVIII. L'emanazione della legge in esame è resa soprattutto necessaria in quanto che, come si stabilisce nel secondo comma dell'articolo unico di questo disegno di legge, le modificazioni delle quote non dànno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta. Per evitare che le ditte, alle quali venivano ridotte le quote, potessero adire la giurisdizione amministrativa, per violazione di legge, il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra ha chiesto l'emanazione del provvedimento in esame ma, tuttavia, tutte le volte che ha ritenuto opportuno di apportare modificazioni alle quote, ha domandato il parere del Comitato tecnico corporativo per la siderurgia.

Propone, quindi, che nel primo comma dell'articolo unico, dopo le parole: «il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà», siano aggiunte le altre: « sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia ».

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, accetta l'emendamento.

VASELLI, Relatore, insiste sulla opportunità di dare al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra la maggiore autonomia possibile, tanto più che spesso i suoi problemi richiedono decisioni immediate da un'ora all'altra. Chiede che cosa avvenga nel caso che il Comitato tecnico della siderurgia sia di parere contrario a quello del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra

PRESIDENTE osserva che i pareri degli organi corporativi sono semplicemente consultivi e mai vincolanti.

VASELLI, *Relatore*, ritiene che questa sia una ragione di più per convincere che nel caso specifico convenga rinunciarvi *a priori*.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge, con la modificazione proposta dal camerata Venturi.

ARTICOLO UNICO.

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà, sentito il Comitato tecnico corporativo della

siderurgia, di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessità determinate dallo stato di guerra.

Queste modificazioni non dànno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Dichiara approvato il disegno di legge. $(Vedi\ Allegato)$.

La riunione termina alle 11.25.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero. (1163)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sulla « Disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero », con le modificazioni risultanti dal testo sequente:

TITOLO PRIMO.

MATERIALI METALLICI FERROSI

ART. 1.

Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantità superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo articolo 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

Chiunque nel corso del mese viene in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa (ghisa ed acciaio comuni e legati), in quantità complessiva superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo.

Nella denuncia si devono indicare distintamente con il relativo peso:

- a) i rottami da forno;
- b) i rottami riutilizzabili;

c) i prodotti siderurgici usati reimpiegabili, non più in opera oppure ancora in opera, ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.

Le ghise e gli acciai legati devono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per categorie a), b) e c).

La denuncia deve contenere anche i dati relativi ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio Nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).

ART. 3.

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) Per rottami da forno:

i materiali di ghisa, ferro ed acciaio che nello stato in cui si trovano non possono essere ulteriormente utilizzati senza fusione.

Ai rottami da forno sono equiparati i cascami, aventi contenuto ferroso, provenienti da lavorazione di minerale.

b) Per rottami riutilizzabili:

i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo più servibili per l'uso a cui erano destinati, possono essere riutilizzati mediante adattamenti e modifiche;

i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si trovano;

i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati, senza essere sottoposti nè a fusione nè a laminazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) Per prodotti siderurgici usati reimpiegabili:

i materiali di ferro ed acciaio, classificabili in uno dei normali settori siderurgici (profilati, rotaie e rotaiette, lamiere, tubi, ecc.) che, pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegabili nello stato in cui si trovano anche se tuttora in opera, ma non più in funzione.

d) Per ghise ed acciai legati:

i materiali di ghisa ed acciaio contenenti i seguenti elementi leganti in misura superiore a quella per ciascuno indicata:

Nichelio .									1,00	%
Cromo					٠.				1,00	%
Molibdeno									-0,15	%
Cobalto									-0,50	%
Vanadio .									-0,50	%
Tungsteno									1,00	%
Manganese									9,00	%
Silicio (negl	li	aco	cia	i)					2,00	%
» (nelle	e g	ghi	ise)					7,00	%

ART. 4.

Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte:

dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici, dagli stabilimenti industriali, ausiliari o non, e dai commercianti e ditte commerciali direttamente all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente distribuzioni rottami in Milano;

da ogni altro detentore alla stazione dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione i materiali si trovano.

Le stazioni dei carabinieri Reali trasmettono le denuncie al predetto Ufficio staccato entro il 20 di ogni mese.

ART. 5.

I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, con gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) e dal Consorzio Nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali a cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può, in casi eccezionali specificatamente designare anche persone od enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati nell'articolo 3, lettera c).

I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.

ART. 6.

I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente distribuzione rottami comunicherà mensilmente le esistenze.

I rottami da forno, sia comuni che legati, sono assegnati direttamente dall'Ente distribuzione rottami.

Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere consentiti in via eccezionale e soltanto in seguito ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.

TITOLO SECONDO.

MATERIALI METALLICI NON FERROSI

ART. 7.

Chiunque nel corso del mese venga in possesso di rottami metallici non ferrosi, e loro residuati in ceneri, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiore a 2 chilogrammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia, entro i primi sette giorni del mese successivo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 4 per i materiali ferrosi.

Nella denuncia si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso,

ART. 8.

Agli effetti del presente decreto si considerano metalli non ferrosi i seguenti: rame, stagno, zinco, alluminio, piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati; per rottami metallici non ferrosi, poi, si intendono:

- a) i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;
- b) i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienza che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati;
- c) i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano più in opera o che, essendolo, non sono più in funzione.

ΛRT. 9.

I materiali di cui all'articolo 7 devono essere conservati separatamente per ciascuna specie o lega e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami, il quale provvede alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi mediante l'apposita Sezione metalli non ferrosi.

Alla assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale può anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione, a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata.

Il prezzo base d'acquisto dei rottami metallici non ferrosi è fissato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10.

I macchinari di ogni genere e tipo, all'atto della loro demolizione, sono sottoposti alla, disciplina di cui al presente decreto, ed i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

ART. 11.

Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti nel decreto stesso, è nullo.

Chiunque "pmette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore a lire 500.

Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non è inferiore a lire 2000.

Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal secondo comma, è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 nè superiore a lire 1000.

ART. 12.

Il Regio decreto-legge 26 ottobre 1939-XVIII, n. 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, è abrogato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico. (1337)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni ed il trattamento economico, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 1 e 2, dopo le parole: « Il Ministro per le corporazioni » sono aggiunte le altre: « sentite le Associazioni professionali ».

Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione. (1412)

Акт. 1.

Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi, indicati nelle lettere a), b), e c) dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1331 convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1132, l'Associazione Nazionale per il controllo della combustione si vale, contro i debitori morosi, della procedura coattiva, stabilita dal testo unico delle leggi per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di altri Enti pubblici, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 2.

La Sezione regionale dell'Associazione comunica annualmente a ciascun consortista, mediante avviso di pagamento per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, il prospetto delle somme da lui dovute all'Associazione in conformità delle tariffe dell'anno, debitamente approvate dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, distintamente: per tasse di iscrizione, per quote annuali e per altri diritti.

ART. 3.

Il consortista, che non riconosca dovute in tutto od in parte le somme addebitategli, ha facoltà di presentare reclamo, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Presidente dell'Associazione.

Il reclamo, che può essere inoltrato a mezzo del Direttore della Sezione regionale dell'Associazione, sospende l'obbligo del pagamento, limitatamente alle sole somme contestate, fino alla notifica della decisione dell'Associazione.

ART. 4.

Avverso la decisione dell'Associazione sul reclamo prodotto dal consórtista, questi può ricorrere al Ministro per le corporazioni entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Il ricorso al Ministro non sospende, senza speciale provvedimento del Ministro stesso, l'esigibilità del credito dell'Associazione, nè l'applicazione della indennità di mora, nè la procedura coattiva di cui agli articoli 1 e 6, salvi sempre gli sgravi ed i rimborsi che risulteranno dovuti a seguito della decisione definitiva del Ministro.

ART. 5.

Il credito dell'Associazione comunicato ai consortisti, esclusa la parte per la quale sia sorta contestazione, giusta il precedente articolo 3, diventa definitivo col decorso del termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del prospetto e deve essere soddisfatto in unica soluzione, o direttamente alla Sezione, o a mezzo conto corrente postale o di vaglia od assegno bancario intestati alla Sezione o all'Ente da essa designato, entro otto giorni successivi al termine stesso.

Ove l'ultimo giorno utile per il pagamento sia festivo, il pagamento può farsi nel giorno successivo non festivo.

Il debito del consortista, determinato dall'Associazione a seguito del reclamo, di cui all'articolo 3, diventa definitivo col decorso di dieci giorni dalla comunicazione della relativa decisione se non viene impugnato ai sensi dell'articolo 4 e deve essere soddisfatto, nei modi indicati nei comma precedenti, entro gli otto giorni successivi.

ART. 6.

Decorsi gli otto giorni stabiliti dai comma 1º e 3º del precedente articolo 5 senza che il pagamento sia effettuato, il consortista è assoggettato alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira non pagata, a favore dell'Associazione e, se persista l'inadempienza, l'Associazione promuove a di lui carico la procedura coattiva autorizzata dall'articolo 1 della presente legge.

A tale effetto l'Associazione si vale del prospetto del debito di cui all'articolo 2, per le somme divenute definitive per mancanza di reclamo nel termine stabilito dall'articolo 3, oppure, per quelle che hanno formato oggetto di impugnativa, della decisione definitiva dell'Associazione, o della decisione emessa dal Ministro per le corporazioni in sede di appello, munite della prova della eseguita comunicazione al consortista.

ART. 7.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1331, ed è anche abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

La presente legge andrà in vigore col 1º gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica. (1413)

ARTICOLO UNICO.

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia, di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessità determinate dallo stato di guerra.

Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria A B, o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI